



Aiuti finanziari

Promozione dell'uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale

Direttive

Indice

1	Aiuti finanziari secondo l'articolo 14 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar)	3
2	Ordine di priorità 2021-2024	3
3	Criteri di valutazione	5
4	Presentazione della richiesta	10
5	Realizzazione del progetto	11
6	Informazioni	12
7	Basi legali	13

Informazioni sugli aiuti finanziari:

aiutifinanziari@ebg.admin.ch, tel. 058 481 88 18

Repertorio dei progetti online:

www.ebg.admin.ch/aif Progetti sostenuti

Direttive sempre aggiornate:

www.ebg.admin.ch/aif Download

1 Aiuti finanziari secondo l'articolo 14 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) vieta la discriminazione diretta e indiretta per questioni di genere sul posto di lavoro. La Confederazione accorda a titolo complementare aiuti finanziari a progetti che promuovono l'uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale.

Ogni anno stanziava 4,5 milioni di franchi, fatta riserva dell'approvazione del credito da parte del Parlamento. L'erogazione di tali aiuti finanziari compete all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

Attraverso gli aiuti finanziari la Confederazione sostiene progetti che contribuiscono nel modo più concreto e sostenibile possibile al raggiungimento di un'uguaglianza effettiva nella vita professionale. Tali aiuti possono essere richiesti da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro.

Repertorio dei progetti online – molteplici esempi di buone pratiche

Nel repertorio dell'UFU sono registrati i numerosi progetti che finora hanno beneficiato di aiuti finanziari in base alla legge federale sulla parità dei sessi. Vi figura inoltre una panoramica della diversità di argomenti e metodi connessi con la promozione dell'uguaglianza nella vita professionale.

www.ebg.admin.ch/aif

2 Ordine di priorità 2021-2024

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha emanato un ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi (LPar), valido per il periodo 2021-2024 (cfr. www.ebg.admin.ch/aif Download).

Nel periodo 2021-2024 vengono sostenuti prioritariamente i progetti¹ che rientrano in uno dei due seguenti punti di forza:

Punto di forza A

Programmi che mirano a promuovere lo sviluppo e l'uso di servizi e prodotti per le imprese, destinati in particolare a raggiungere la parità salariale fra donna e uomo e a promuovere la conciliabilità tra vita professionale e familiare.

I programmi puntano a promuovere lo sviluppo e l'impiego costante di servizi e prodotti standardizzati destinati a datrici e datori di lavoro. Devono contribuire alla promozione concreta e a lungo termine dell'uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese, in particolar modo per quanto riguarda la parità salariale e la conciliabilità fra lavoro e famiglia.

Rientrano nel punto di forza A i progetti destinati rispettivamente ad imprese o a datrici e datori di lavoro. Gli aiuti finanziari permettono di sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi per le imprese. Consentono anche di cofinanziare la diffusione e l'impiego di tali prodotti e servizi, ovvero di farli conoscere e utilizzare dal numero più ampio possibile di imprese o rami.

¹ Per una questione di semplicità nelle presenti direttive viene utilizzato si parla di «progetto» e non di «programma» come avviene invece nella legge federale sulla parità dei sessi.

Punto di forza B

Programmi che mirano a promuovere la pari rappresentanza di donne e uomini nelle professioni e nei rami con carenza di personale qualificato.

I programmi mirano a garantire la pari rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni e nei rami in cui uno dei due generi è chiaramente sottorappresentato e vi è carenza di personale qualificato.

Rientrano nel punto di forza B i progetti che contribuiscono a eliminare la segregazione di genere nel mondo del lavoro, segnatamente nei rami o nelle professioni con carenza di personale qualificato.

L'obiettivo è dare a donne e uomini pari opportunità di accesso e partecipazione a questi rami e a queste professioni, indipendentemente dalla loro funzione e dal loro livello gerarchico, in modo da contrastare in modo mirato la sottorappresentanza di genere.

I progetti possono essere destinati a lavoratrici e lavoratori, organizzazioni (p.es. istituti di formazione) e imprese. Possono rivolgersi anche a bambini e adolescenti, purché esista un legame diretto con la scelta della loro futura professione.

Altri progetti che non rientrano nei punti di forza A o B

Se i fondi a disposizione lo consentono, possono beneficiare di aiuti finanziari anche altri progetti che non rientrano nei punti di forza A o B, ma che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 LPar.

3 Criteri di valutazione

3.1 Criteri di valutazione del contenuto

Obiettivo principale della promozione dell'uguaglianza nella vita professionale

La concessione degli aiuti finanziari avviene in base all'articolo 14 della legge federale sulla parità dei sessi. Sono sostenuti unicamente i progetti, il cui obiettivo principale è quello di promuovere l'uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale. Per vita professionale s'intende il lavoro retribuito, compresa la fase della scelta professionale che lo precede.

Impatto ampio e sostenibile

I progetti sostenuti devono avere un impatto il più possibile diretto, concreto e ampio sull'uguaglianza nella vita professionale.

I progetti devono perseguire un approccio sovraindividuale e prevedere un impatto strutturale. Il loro obiettivo dev'essere quello di contribuire a migliorare le condizioni quadro in materia di uguaglianza nella vita professionale. Ciò avviene ad esempio quando un progetto modifica in modo duraturo processi e strutture esistenti (ad es. cicli di formazione, regolamenti aziendali, norme in materia di orario di lavoro, sistemi salariali ecc.).

I progetti destinati alle aziende devono chiamare in causa e coinvolgere direttamente tra l'altro anche la direzione aziendale, in quanto solo con un chiaro impegno dei vertici è possibile garantire l'efficacia a lungo termine delle misure.

Hanno la priorità i progetti ad ampio impatto. L'impatto può essere rafforzato attraverso la concezione sovraregionale del progetto, la stretta collaborazione con altre organizzazioni (in particolare del mondo del lavoro) o il coinvolgimento di importanti attrici e attori del settore.

Non sono invece sostenuti i progetti il cui impatto è circoscritto a un numero limitato di persone.

Partenariati mirati a contatto con il mondo del lavoro

Oltre alla consultazione tempestiva dei gruppi d'interesse e dei target, un ampio sostegno è un fattore importante per il successo di un progetto. Questo può avvenire attraverso cooperazioni o il coinvolgimento di organi di accompagnamento e di riflessione. Specialmente i progetti che si rivolgono alle aziende devono prevedere la collaborazione con organizzazioni economiche e di categoria e garantire il contatto con il mondo del lavoro.

Efficacia ed efficienza

Beneficiano degli aiuti finanziari quei progetti che conseguono i propri obiettivi in modo effettivo ed efficace e presentano un rapporto equilibrato tra costi e benefici.

Devono pertanto essere concepiti in base allo stato attuale delle conoscenze, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito di progetti in corso o già realizzati.

Diffusione e transfer

L'obiettivo degli aiuti finanziari è produrre benefici per gruppi più ampi possibili della popolazione. Pertanto i prodotti e i servizi sviluppati grazie al sostegno degli aiuti finanziari devono essere messi a disposizione senza restrizioni, gratuitamente o a prezzi adeguati e fatti conoscere attivamente su vasta scala.

Oltre alla diffusione di prodotti e servizi, vanno previste anche attività di transfer, come l'ulteriore sviluppo e il consolidamento del proprio progetto, nonché la condivisione di esperienze, risultati, procedimenti ecc. con le cerchie interessate. Il transfer dei risultati del progetto può avvenire anche all'interno di altre organizzazioni, regioni, rami o target.

Innovazione

Gli aiuti finanziari possono servire anche a lanciare progetti dal carattere innovativo in fatto di contenuto, metodo utilizzato, ramo e target.

3.2 Criteri di valutazione formali

Forma giuridica dei richiedenti

Gli aiuti finanziari per progetti possono essere concessi a organizzazioni e istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro con sede in Svizzera. Le società anonime (SA) e le società a garanzia limitata (Sagl) non hanno diritto a tali aiuti, a meno che le autorità fiscali cantonali le abbiano esonerate dal pagamento delle imposte perché perseguono scopi di pubblica utilità.

Le persone fisiche e le ditte individuali non ricevono aiuti finanziari.

Le richieste possono essere presentate congiuntamente da una o più organizzazioni, in qualità di ente promotore.

Ente promotore e collaboratrici / collaboratori del progetto qualificati

L'ente promotore assume l'intera responsabilità per l'esecuzione del progetto. L'ente promotore e le sue collaboratrici / i suoi collaboratori dispongono delle qualifiche necessarie a garantire l'esecuzione professionale delle rispettive funzioni. Le qualifiche professionali di collaboratrici e collaboratori devono essere riportate nella richiesta.

Vigilanza e gestione

L'ente promotore svolge i propri compiti in qualità di organo di direzione strategica e di vigilanza. In particolare si occupa della conduzione del progetto, della direzione delle finanze e del personale, della gestione dei rischi e del controllo, ossia di compiti che nelle società competono alla presidenza e al comitato.

L'organo direttivo supremo del progetto si compone almeno di cinque membri indipendenti gli uni dagli altri. Il personale dell'organo direttivo supremo e quello della direzione operativa del progetto deve essere distinto (non sono ammesse doppie funzioni).

A titolo di orientamento, per un'accurata vigilanza e gestione di organizzazioni non governative ci si può riferire alle linee guida in materia di Good Governance della fondazione ZEWO.² Una certificazione ZEWO o l'avvio di una procedura di certificazione ZEWO equivalgono formalmente a un marchio di qualità.

² www.zewo.ch

Finanze

In linea di principio, gli enti promotori non possono realizzare alcun guadagno con il progetto.

Gli enti promotori sono tenuti a fornire un contributo ragionevolmente esigibile sotto forma di prestazioni proprie e a impegnarsi per ottenere un sostegno finanziario supplementare da terzi (fondi di terzi). Di norma gli aiuti finanziari sono concessi unicamente per coprire spese insorte a partire dal momento della decisione dell'UFU. I costi del progetto sostenuti in precedenza non vengono rimborsati. Possono tuttavia essere riportati nel formulario sul finanziamento quali prestazioni proprie dell'ente promotore.

I beneficiari delle offerte e dei servizi dei progetti partecipano alle offerte in misura finanziariamente adeguata, specie se si tratta di aziende.

Le scuole universitarie soggiacciono a prescrizioni specifiche in materia di budget (cfr. www.ebg.admin.ch/aif Download).

I progetti che a livello tematico rientrano in un ambito che beneficia di altri sussidi della Confederazione devono ricorrere prioritariamente a tali sussidi. Il sito Internet dell'UFU riporta una panoramica degli altri sussidi federali (www.ebg.admin.ch/aif Download).

Carattere di progetto

Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente per propositi con carattere di progetto, ossia con un inizio e una fine chiaramente definiti.

Non sono concessi aiuti finanziari per progetti che al momento della decisione dell'UFU si trovano in una fase avanzata oppure sono conclusi.

Non sono inoltre accordati aiuti finanziari per attività che rientrano palesemente nelle mansioni ordinarie correnti di un ente promotore (ad es. consulenze di sindacati su questioni concernenti il diritto del lavoro, marketing delle professioni e dei posti di tirocinio di associazioni professionali e di categoria).

Valutazione

Ogni progetto deve prevedere una valutazione, nell'ambito della quale i suoi risultati (prodotti, attività, servizi ecc.) nonché, per quanto possibile, i suoi effetti sono rilevati empiricamente e in seguito valutati rispetto agli obiettivi perseguiti. Sulla scorta di tale valutazione devono essere tratte conclusioni nell'ottica di futuri lavori.

Per i progetti di più ampia portata e per quelli di particolare rilevanza dev'essere prevista una **valutazione esterna** secondo gli standard della Società svizzera di valutazione SEVAL (www.seval.ch).

Restrizioni

In virtù delle basi giuridiche vigenti, non sono concessi aiuti finanziari per:

- progetti finalizzati all'uguaglianza tra donna e uomo al di fuori della vita professionale, che riguardano ad esempio la famiglia, il tempo libero, lo sport, la cultura, la politica, i media, la società;
- compiti che, nell'ottica della ripartizione dei compiti e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni rientrano sotto la responsabilità dei Cantoni o dei Comuni (ad es. formazione professionale, servizi di consulenza professionale, formativa e orientativa);
- progetti puntuali come manifestazioni, convegni, eventi, conferenze, singole pubblicazioni ecc.;
- lavori di ricerca, studi scientifici e lavori di diploma;
- formazioni e perfezionamenti di donne e uomini in materie professionali specifiche e materie di cultura generale, come le lingue, l'informatica, la matematica ecc.;
- progetti e attività di natura politica, finalizzate essenzialmente a influenzare votazioni, elezioni o decisioni di responsabili politici.
- progetti di cui beneficiano esclusivamente persone attive in seno all'ente promotore (collaboratrici e collaboratori, membri ecc.), inclusi i progetti interni alle imprese e quelli destinati a una sola impresa o a una sola datrice o a un solo datore di lavoro;
- misure di cui beneficia soltanto un numero limitato di persone e che non prevedono alcun cambiamento strutturale. Vi rientrano ad esempio le offerte di collocamento, il coaching e le consulenze individuali.

3.3 Specificità della prassi di concessione degli aiuti finanziari

Oltre alle condizioni sopramenzionate, l'UFU applica linee guida complementari per la concessione di aiuti finanziari in casi specifici. L'obiettivo di tali linee guida è di garantire la parità di trattamento di richieste analoghe.

Se prevedete di lanciare un progetto che rientra nei casi specifici illustrati qui di seguito, contattate l'UFU e informatevi sulle condizioni vigenti.

Progetti regionali o settoriali per la conciliabilità di lavoro e famiglia in azienda

Sono progetti che perseguono l'attuazione nelle aziende di misure concrete per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia e che prevedono consulenze alle aziende basate su un modello standardizzato e applicabili a un gran numero di aziende. Per avere diritto agli aiuti finanziari è necessario un numero minimo di aziende partecipanti. L'UFU calcola inoltre l'aiuto finanziario in base a importi forfettari unitari e stabilisce un grado di autofinanziamento minimo pari di norma al 40 per cento.

Introduzione dei controlli della parità salariale da parte di amministrazioni pubbliche

L'UFU sostiene mediante contributi unici i progetti in fase di sviluppo e di attuazione che perseguono l'introduzione di controlli della parità salariale da parte di Cantoni e Comuni, al fine di verificare il rispetto della parità retributiva di aziende e organizzazioni nell'ambito degli acquisti pubblici e dell'erogazione di sussidi. Il grado di autofinanziamento minimo è del 50 per cento.

Aiuti finanziari per progetti MINT³ il cui target è costituito da bambine/i e giovani

Nell'ambito MINT vengono sostenuti progetti la cui caratteristica è con ogni evidenza la promozione dell'uguaglianza di genere, in particolare di donne e bambine. Devono presentare una stretta correlazione con la scelta degli studi o della professione, l'attività professionale nonché l'ambiente di lavoro pratico nelle professioni MINT. Target o destinatarie del progetto devono essere prevalentemente ragazze o giovani donne. Nel caso di progetti extrascolastici che prevedono la partecipazione di bambini o giovani, l'offerta si rivolge esclusivamente a ragazze e giovani donne (ad es. laboratori in ambito tecnico). Nei progetti svolgono un ruolo importante specialiste e specialisti con competenze ed esperienza nelle questioni di genere e della parità.

Non sono concessi aiuti finanziari a progetti finalizzati al perfezionamento professionale in matematica, informatica, scienze naturali o tecnica e che promuovono le professioni MINT in generale.

Progetti di uffici cantonali o comunali per l'uguaglianza

I progetti di uffici cantonali o comunali per l'uguaglianza possono essere sostenuti mediante aiuti finanziari se

- a) sono intercantonali, o
- b) hanno un marcato carattere di modello, o
- c) sono cofinanziati da altre organizzazioni che ne sono corresponsabili, o
- d) prevedono l'introduzione di controlli della parità salariale da parte di amministrazioni pubbliche o di progetti cantonali tesi a promuovere la conciliabilità tra lavoro e famiglia nelle aziende (vedi punti precedenti).

I compiti tradizionali degli uffici cantonali e comunali per l'uguaglianza non possono essere sostenuti mediante sussidi federali. Non beneficiano di un sostegno nemmeno i progetti degli uffici per l'uguaglianza che riguardano esclusivamente un Cantone o un Comune.

³ Progetti MINT: progetti di promozione professionale in matematica, informatica, scienze naturali o tecnica

4 Presentazione della richiesta

I formulari per presentare una richiesta sono disponibili sul sito Internet dell'UFU (www.ebg.admin.ch/aif Download).

Le richieste di aiuti finanziari per progetti possono essere presentate entro il **31 gennaio** e il **31 agosto**.

Presentazione di un progetto preliminare: opzionale

È possibile chiedere aiuti finanziari per progetti preliminari. Un progetto preliminare serve a elaborare un progetto principale e a verificarne la necessità e la fattibilità.

Il progetto deve perseguire l'uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale ed essere realizzato da un'organizzazione privata senza scopo di lucro.

Per un progetto preliminare possono essere concessi aiuti finanziari per un importo massimo di CHF 15 000. L'ente promotore è tenuto ad assumersi almeno il 25 per cento dei costi complessivi. Sono accordati aiuti finanziari per progetti preliminari soltanto se non è ragionevolmente esigibile che l'ente promotore si faccia carico dei relativi costi, segnatamente se dispone di risorse finanziarie e umane limitate oppure se i costi esterni sono particolarmente elevati.

Di regola le richieste di aiuti finanziari per progetti preliminari di amministrazioni pubbliche, di università e scuole universitarie professionali sono respinte.

Un progetto preliminare può durare al massimo un anno a partire dalla data della decisione dell'UFU.

Le richieste per progetti preliminari possono essere inoltrate all'UFU in qualsiasi momento dell'anno. La decisione è comunicata entro sei settimane dalla loro presentazione.

Proseguimento e ulteriore sviluppo di progetti

Se, dopo aver beneficiato di un primo sussidio, un progetto viene proseguito o ulteriormente sviluppato, può essere presentata una seconda richiesta di aiuti finanziari. Che si tratti di una prima o di una seconda richiesta di aiuti finanziari, le condizioni e i criteri vincolanti sono gli stessi.

Esame della richiesta e decisione

L'esame della richiesta spetta all'UFU, che all'occorrenza si avvale del parere di altri esperti o servizi specializzati. Nel quadro dell'esame l'UFU è autorizzato a chiedere ulteriori informazioni e a consultare altri atti.

La decisione dell'UFU viene comunicata in linea di massima entro quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della richiesta. Il responso è comunicato in forma di decisione scritta. Se il responso è positivo la decisione menziona l'aiuto finanziario concesso ed eventuali oneri e condizioni da soddisfare. Se il responso è negativo, la decisione contiene una breve motivazione del rifiuto e l'indicazione dei rimedi giuridici.

5 Realizzazione del progetto

Versamento degli aiuti finanziari concessi

L'importo concesso è versato a rate. Un importo pari ad almeno il 20 per cento del sussidio accordato viene corrisposto solo dopo la presentazione e l'approvazione del rapporto e del conteggio finali. Gli aiuti finanziari sono erogati solo nella misura necessaria a pareggiare il conteggio finale.

Il versamento dell'importo concesso è vincolato all'approvazione da parte del Parlamento del credito annuale per gli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi nel quadro previsto.

Realizzazione secondo la richiesta

Il progetto deve essere realizzato come descritto nella richiesta. Eventuali modifiche apportate al progetto devono essere preventivamente approvate dall'UFU. Difficoltà o problemi inattesi devono essere immediatamente segnalati all'UFU.

Rispetto delle condizioni

Eventuali condizioni poste per la realizzazione del progetto e stabilite nella decisione devono essere tassativamente soddisfatte.

Informazione regolare dell'UFU

L'UFU esige di essere informato periodicamente sulle principali attività, sugli sviluppi e sui risultati del progetto. All'UFU devono inoltre essere inviati tutti i materiali prodotti nell'ambito del progetto.

Menzione del sostegno mediante aiuti finanziari (logo)

Il sostegno accordato a un progetto per mezzo degli aiuti finanziari deve essere obbligatoriamente menzionato in tutte le sue pubblicazioni e in tutti i suoi prodotti. Per maggiori informazioni al riguardo e per una panoramica dei loghi dell'UFU si rimanda all'indirizzo www.ebg.admin.ch/aif Download.

Rapporto finale e conteggio finale

Il rapporto e il conteggio finali devono essere trasmessi all'UFU al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto. I relativi formulari sono disponibili all'indirizzo www.ebg.admin.ch/aif Download. Il rapporto e il conteggio finali sono esaminati dall'UFU e in rari casi sono oggetto di un esame supplementare da parte del Controllo federale delle finanze CFF.

Sul proprio sito Internet o nel proprio repertorio dei progetti l'UFU informa in merito all'erogazione di aiuti finanziari e ai progetti sostenuti. Nell'ambito del rapporto conclusivo, dev'essere inviato all'UFU anche un breve rapporto finale che sarà pubblicato nel repertorio dei progetti online. Le istruzioni relative alla redazione di tale rapporto sono disponibili all'indirizzo www.ebg.admin.ch/aif Download.

Mancato rispetto delle condizioni

Se durante la realizzazione del progetto determinate condizioni non sono rispettate, ad esempio non è chiesta l'autorizzazione dell'UFU per apportare delle modifiche al progetto oppure è disatteso l'obbligo d'informazione, l'aiuto finanziario previsto può essere ridotto o sospeso.

6 Informazioni

Le collaboratrici e i collaboratori dell'UFU sono sempre a disposizione per una consulenza non vincolante, sia essa telefonica, scritta o in presenza. A tale scopo è utile inoltrare all'UFU una breve bozza del progetto (1-2 pagine). Questa consulenza preliminare non è giuridicamente vincolante, ma è utile per chiarire alcune questioni relative al progetto e alla presentazione delle richieste. Si raccomanda di avvalersi tempestivamente di questa possibilità.

Persone di contatto: Gilles Meylan
gilles.meylan@ebg.admin.ch, tel. 058 464 05 16

Marianne Ochsenbein
marianne.ochsenbein@ebg.admin.ch, tel. 058 464 05 15

Markus Studer
markus.studer@ebg.admin.ch, tel. Tel. 058 462 35 19

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna

www.ebg.admin.ch/aif
Tel. 058 481 88 18

7 Basi legali

Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

(RS 151.1, www.admin.ch/ch/i/rs/c151_1.html)

La legge federale sulla parità dei sessi costituisce la base per la concessione di aiuti finanziari e disciplina l'esame delle richieste e la sorveglianza da parte dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.

Art. 14 Programmi promozionali

- 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che organizzano programmi per il promozione dell'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Essa stessa può organizzare programmi promozionali.
- 2 I programmi possono servire a:
 - a. promuovere la formazione e la formazione continua entro e fuori l'impresa;
 - b. migliorare la rappresentanza dei sessi nelle differenti professioni, funzioni e livelli dirigenziali;
 - c. migliorare la compatibilità tra compiti professionali e familiari;
 - d. promuovere organizzazioni di lavoro e infrastrutture che favoriscono la parità dei sessi.
- 3 In primo luogo sono sostenuti programmi di carattere innovativo o esemplare.

Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi

(RS 151.15, www.admin.ch/ch/i/rs/c151_15.html)

L'ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi concretizza i requisiti posti ai progetti di promozione dell'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale, disciplina la presentazione e l'esame delle richieste e la procedura di decisione.

Ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

Ordine di priorità del 28 ottobre 2020, valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 (www.ebg.admin.ch/aif Download).

L'ordine di priorità stabilisce i punti di forza tematici per la concessione dei sussidi e trova applicazione in particolare se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili.

Direttive concernenti gli aiuti finanziari per la promozione dell'uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale

Le direttive stabiliscono i presupposti e i criteri decisionali per la concessione di aiuti finanziari nonché le informazioni e le condizioni per la presentazione delle richieste e la realizzazione dei progetti.

La versione sempre aggiornata delle direttive figura all'indirizzo www.ebg.admin.ch/aif Download

Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)

(RS 616.1, www.admin.ch/ch/i/rs/c616_1.html)

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità disciplina le condizioni generali per la concessione di sussidi federali.

Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAf) (RS 172.021, https://www.admin.ch/ch/i/rs/c172_021.html e RS 173.32, http://www.admin.ch/ch/i/sr/c173_32.html)

La legge federale sulla procedura amministrativa e la legge sul Tribunale amministrativo federale disciplinano la procedura di ricorso.